

Prot. n° CMAV|11/11/2024|P|0005687

Bormio, 11 novembre 2024

Spettabile  
**UFFICIO D'AMBITO  
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO**  
Via Trieste, 12  
23100 SONDRIO  
[segreteria@pec.atosondrio.it](mailto:segreteria@pec.atosondrio.it)

*alla c.a. Geom. Michele Arcadio*

Ns. rif.: CdS n. 645

**OGGETTO:** L. 241/90 - Conferenza di servizi decisoria per l'approvazione del progetto di realizzazione del "Nuovo pozzo Isola" in Comune di Livigno – Espressione del parere di competenza.

**Vista** la nota a firma del Direttore dell'Ufficio Territoriale d'Ambito della Provincia di Sondrio prot. n. 2631 in data 10.10.2024 (prot. CMAV n. 5159 in data 11.10.2024) con cui, relativamente ai lavori in oggetto, codesto spettabile Ufficio ha indetto una conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona per l'esame ed approvazione del progetto delle opere in argomento;

**Preso atto** della vigente normativa in materia di conferenza dei servizi, con particolare riferimento agli artt. 14 e seguenti della L. 241/1990 e delle competenze attribuite alla Comunità Montana;

**Visto** il vigente ordinamento degli uffici e dei servizi della Comunità Montana Alta Valtellina;

**Visto** il decreto del Presidente della Comunità Montana n. 1/2024 del 03.01.2024 con cui il sottoscritto Dott. Umberto Clementi è stato in ultimo confermato quale responsabile del Servizio Ambiente Agricoltura e Foreste sino a tutto il 31.12.2024;

**Esaminati** gli elaborati progettuali ed atteso che trattasi della realizzazione di un nuovo pozzo ad uso idropotabile con le relative opere accessorie, i collegamenti alla rete di adduzione comunale e la sostituzione delle tubazioni di adduzione esistenti che collegano i due serbatoi di accumulo posti sui versanti est e ovest del Comune di Livigno;

**Rilevato** che il suddetto intervento, per una porzione limitata, interessa un'area boscata come definita dall'art. 42 della L.r. n. 31/2008, nonché aree assoggettate a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136 lettere c) e d) (in base al D.M. 07.07.1960), dell'art. 142 lett. c), d), e g) del D.Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 17 del Piano paesaggistico regionale (PPR) – ambiti di elevata naturalità;

**Considerato** che, trattandosi di opere di derivazione e adduzione idrica, l'esercizio delle funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è posto in capo alla Provincia di Sondrio ai

sensi dell'art. 80 c. 4 lett. f) della L.r. n. 12/2005 e come da circolare interpretativa della stessa Amministrazione provinciale, prot. 20881 del 09.08.2017;

**Verificato**, da puntuale esame della relazione forestale e degli altri elaborati di progetto, che in sintesi l'intervento riguarda la realizzazione di un nuovo pozzo ad uso potabile in corrispondenza del fondovalle nella zona prativa denominata "Isola" del comune di Livigno, in sinistra idrografica del torrente Spoel, e la realizzazione di doppia tubazione in ghisa De 150 mm di collegamento con la rete di adduzione comunale mediante apposita cameretta di manovra interrata, infine la sostituzione con tubazioni in ghisa De 150 mm delle attuali condotte di adduzione esistenti che collegano il serbatoio di "Boscola Bassa", ubicato nel versante Ovest della vallata, con quello di "Freita", sul versante Est. Il collegamento a quest'ultimo serbatoio prevede l'attraversamento di un ambito boscato in corrispondenza delle particelle forestali n. 33, 34 e 35 del Piano di assestamento forestale del Comune di Livigno, su terreni a pendenza moderata, per un tratto di 513 m, comportando scavo a sezione ristretta di circa 2 m di profondità per la posa della condotta idrica, con conseguente apertura di un varco di circa 3 m nel soprassuolo per il passaggio dei mezzi d'opera con taglio di piante di alto fusto per un quantitativo di circa 25 mc e trasformazione temporanea del bosco per una superficie complessiva di (ml 513 x ml 3,00) = ca. **1540 mq** in ambito di larici – cembreto tipico;

**Visto** il Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Alta Valtellina approvato con Delibera del Consiglio provinciale n. 8 del 27.03.2018 e rilevato che gli interventi ricadono in parte in ambiti in cui è concessa la trasformazione e in parte in ambiti di "bosco non trasformabile" per le quali però la trasformazione è comunque autorizzabile ai sensi dell'art. 21 del Regolamento in quanto trattasi di trasformazione speciale per posa di reti di pubblica utilità (quali elettrodotti, acquedotti ecc.);

**Considerato** che l'intervento è esonerato dagli interventi compensativi in quanto l'area interessata è inferiore alla soglia (mq 2000) oltre la quale vige l'obbligo di compensazione, ai sensi del punto 4.1 lett. a) dei criteri approvati con DGR 675/2005 e s.m.i. (opere pubbliche e/o di pubblica utilità);

**Accertato** ai sensi dell'art. 43 comma 2 della L.r. 31/2008 che l'intervento di trasformazione del bosco, se eseguito con gli opportuni accorgimenti, può ritenersi compatibile con le esigenze di conservazione della biodiversità, stabilità dei terreni, regimazione delle acque, difesa dalle valanghe e dalla caduta massi, tutela del paesaggio, azione frangivento e igiene ambientale locale;

Tutto ciò premesso, per quanto di competenza, si esprime:

**parere favorevole**

ai sensi dell'art. 43 della L.r. n. 31/2008 (vincolo forestale), alla trasformazione temporanea di circa **1.540 mq** di bosco per la realizzazione delle opere in progetto secondo gli elaborati pervenuti, fatti salvi sia eventuali diritti di terzi che quanto previsto da ogni altra autorizzazione o provvedimento richiesto dalla legge, nonché subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- il taglio della vegetazione arborea ed arbustiva dovrà essere contenuto allo stretto necessario per la realizzazione dell'opera, garantendo lo sgombero di ramaglie, ceppaie e di ogni materiale di risulta;
- una volta effettuata la posa della tubazione, lo scavo dovrà essere ritombato mediante compattazione del materiale per strati successivi, ripristinando a regola d'arte il piano di campagna originario e garantendone la piena stabilizzazione;
- qualora vengano intercettate venute idriche si dovrà procedere alla loro opportuna regimazione;
- le eccedenze di scavo dovranno essere smaltite a norma di legge;

- le terre smosse dovranno essere inerbite con specie erbacee autoctone, dando garanzia di pieno attecchimento.

**Si evidenzia che la presente autorizzazione alla trasformazione del bosco, limitatamente all'area boscata interessata dagli interventi, tiene altresì luogo dell'autorizzazione alla trasformazione del suolo di cui all'art. 44 della L.r. n. 31/2008.**

Infine si rammenta di inviare al competente Nucleo Carabinieri Forestale copia degli elaborati progettuali e degli atti di conferenza.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio  
Ambiente, Agricoltura e Foreste  
Dott. Umberto Clementi

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005)

Documento firmato da: UMBERTO CLEMENTI In data: 11/11/2024